



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 132/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO

Presidente relatore

dott. Pierpaolo GRASSO

Consigliere

dott. Andrea COSTA

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 38098 del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale, nei confronti di GIANNITRAPANI Federico

Giovanni (C.F. GNNFRC58M12Z330O), nato il 12/08/1958 a

CASABLANCA (MAROCCO) e residente in via Dei Perroni n. 19 - LECCE,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annarita Marasco e Tommaso Stefanizzo

e elettivamente domiciliato al seguente indirizzo Pec:

stefanizzo.tommaso@ordavvle.legalmail.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

di causa.

Uditi all'udienza del 22 aprile 2026 - relatore il Presidente Pasquale Daddabbo

e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero in

persona del S.P.G. Lucia Minervini e gli Avv.ti Annarita Marasco e Tommaso

Stefanizzo per il convenuto.

FATTO

La Procura Regionale ha citato in giudizio il sig. Giannitrapani Federico

	Giovanni, all’epoca dei fatti colonnello A.M., capo della Rappresentanza	
	Aeronautica Militare Italiana (R.A.M.I.) presso il quartier generale dello Stato	
	Maggiore delle Difesa di Kuwait city, in ordine ad un’ipotesi di danno	
	patrimoniale e di danno all’immagine collegata all’ingiustificata assenza dal	
	servizio nel periodo compreso dal 15.12.2016 al 14.01.2017.	
	La Procura regionale ha riferito che la Procura militare della Repubblica	
	presso il Tribunale di Napoli in data 2 dicembre 2022 aveva trasmesso una	
	comunicazione concernente l’esercizio dell’azione penale nei confronti del	
	convenuto per la contestata ipotesi di truffa aggravata, per non aver questi	
	indicato sullo stato riepilogativo delle presenze di essere stato in licenza	
	ordinaria in Kuwait, nel periodo compreso dal 15.12.2016 al 14.01.2017, così	
	percependo indebitamente e per intero l’assegno di lungo servizio all’estero	
	(n. 280/21 R.G.N.R.).	
	Il requirente contabile ha ancora allegato che:	
	- il Tribunale Militare di Napoli con sentenza n. 69 dell’11 dicembre 2024	
	aveva condannato l’imputato “ <i>alla pena di otto anni di reclusione militare e</i>	
	<i>alla pena accessoria della rimozione del grado, con la concessione della</i>	
	<i>sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del</i>	
	<i>casellario giudiziale”</i> ;	
	- il Comando delle scuole dell’A.M./3° Regione aerea, a seguito della	
	condanna in sede penale, aveva proceduto alla formale messa in mora del	
	militare Giannitrapani Federico Giovanni, ai sensi e per gli effetti degli artt.	
	1219 e ss. c.c., per i danni patrimoniali, non patrimoniali e all’immagine	
	arrecati all’Amministrazione Militare;	
	- la Corte di appello militare di Roma, con sentenza n. 59 del 17 settembre	
	2	

	2025, pur pronunciando sentenza di non doversi procedere per estinzione del	
	reato contestato per intervenuta prescrizione - di cui la Procura riporta il	
	contenuto maggiormente rilevante in questa sede -, aveva ritenuta accertata la	
	responsabilità dell'Ufficiale per il delitto di truffa aggravata, poiché tutti gli	
	elementi probatori raccolti risultavano coerenti e di robusta valenza	
	accusatoria;	
	- dall'esame dell'acquisito compendio probatorio del processo penale:	
	• risultava accertata la presenza dell'imputato in Italia tra il 15 dicembre	
	2016 e il 14 gennaio 2017, come comprovato dalle tempistiche dei	
	voli, dalle movimentazioni bancarie e dalla registrazione del suo	
	accesso presso la base A.M. di Galatina;	
	• si escludeva che egli fosse in licenza o avesse comunicato ai superiori	
	la propria presenza in Patria, non essendo emersa alcuna traccia	
	documentale o informatica di autorizzazione: le ricerche presso il III	
	Reparto avevano confermato l'assenza di registrazioni relative al	
	periodo indicato, mentre l'unico riscontro della sua eventuale attività	
	di servizio era risultato un accesso di due ore alla base di Galatina il	
	10 gennaio 2017;	
	- la condotta antigiuridica era stata posta in essere con dolo atteso il grado e le	
	funzioni dell'Ufficiale che lo rendevano pienamente consapevole delle	
	procedure di liquidazione economica e degli adempimenti necessari, come	
	dimostrato dalla condotta osservata in un precedente episodio del 2015	
	allorquando aveva seguito correttamente la procedura formale di missione.	
	Ritenuto che tale condotta abbia causato al Ministero della Difesa un danno	
	patrimoniale, pari alla spesa sostenuta per aver retribuito prestazioni	

	lavorative mai rese, e segnatamente elargito emolumenti ed indennità non	
	spettanti (€ 8.500,51), e un danno all'immagine, derivante dalla condotta di	
	assenteismo fraudolento recante lesione del prestigio, del decoro e della	
	credibilità dell'Amministrazione Militare (€ 17.001,01), il requirente ha	
	notificato il previsto invito a dedurre.	
	Dopo aver riepilogato le deduzioni difensive rassegnate nella fase	
	preprocessuale l'attore pubblico ha escluso che le stesse siano idonee a	
	superare gli addebiti contestati.	
	Con riguardo alla sussistenza del danno patrimoniale il requirente ha riportato	
	quanto stabilito dall'art. 55-quater, comma 1-bis e dall'art. 55-quinquies,	
	comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 circa l'assenza fraudolenta, ha evidenziato	
	che il danno conseguente alla lesione del sinallagma contrattuale tra	
	prestazione e retribuzione che caratterizza il rapporto lavorativo si configura	
	anche secondo i canoni civilistici ed ha invocato la giurisprudenza contabile	
	che ritiene applicabile le predette disposizioni di legge anche al personale	
	militare.	
	In ordine alla condotta ha sostenuto l'elemento psicologico del dolo per aver	
	il convenuto trasmesso all'ufficio competente (Ufficio amministrazioni	
	speciali della difesa U.A.S.) statini riepilogativi attestanti la propria presenza	
	in Kuwait nel periodo considerato, compreso tra il 15 dicembre 2016 e il 14	
	gennaio 2017, sebbene si trovasse in Italia, inducendo in errore	
	l'amministrazione in ordine agli emolumenti stipendiali e accessori dovuti,	
	procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 8.500,51, corrispondenti a n. 31	
	gg. di servizio, con pari danno per l'amministrazione.	
	L'accertamento dei fatti sarebbe suffragato dai numerosi elementi di prova	
	4	

	emersi durante una articolata istruttoria dibattimentale dinanzi alla prima	
	sezione del Tribunale militare di Napoli: copia degli statini riepilogativi delle	
	assenze relativi ai mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 e compilati dal	
	convenuto (costituenti autocertificazioni) che non davano atto di alcuna	
	assenza nell'arco temporale oggetto di contestazione, né di circostanze che	
	giustificassero la presenza sul territorio italiano; le attestazioni dello stato	
	maggiore AM; l'acquisizione dei biglietti aerei fruiti dal convenuto nelle date	
	del 15 dicembre 2016 e 14 gennaio 2017, per le tratte Roma Fiumicino -	
	Brindisi e viceversa; l'escussione di testi, compreso il comandante del III	
	reparto da cui dipendeva all'epoca dei fatti; la relazione tecnica finalizzata alla	
	quantificazione delle somme percepite quale pagamento dell'assegno (non	
	dovuto) di lungo periodo all'estero, nel periodo in contestazione;	
	l'acquisizione della documentazione bancaria - da cui emergeva che nel	
	periodo dal 15.12.2016 al 14.01.2017 venivano effettuate diverse operazioni	
	di prelievo e pagamento in territorio italiano con la carta di credito intestata al	
	convenuto - delle circolari, dei due biglietti aerei fruiti dal passeggero.	
	A fronte di tali elementi probatori posti alla base delle decisioni del giudice	
	penale militare, priva di valore sarebbe la nota del Capo di stato maggiore	
	aeronautica del Kuwait "postuma" (datata 3/12/2023), in quanto generica e	
	proveniente da autorità posta al di fuori della linea gerarchica dell'ufficiale,	
	così come inverosimile risulterebbe l'asserito svolgimento del compito di	
	coordinamento dell'addestramento degli allievi piloti che si recavano in Italia	
	che il convenuto avrebbe inteso dimostrare attraverso la registrazione di un	
	solo accesso dalle 12,00 alle 14,00 (ora pranzo) del 10 gennaio nella base di	
	Galatina, peraltro con pass visitatore.	

	Il danno patrimoniale è stato individuato nell'importo di € 8.500,51 pari agli	
	emolumenti stipendiali e accessori ricevuti per i 31 giorni di servizio	
	interessati dall'assenza ingiustificata del militare.	
	Con riguardo al contestato danno all'immagine il requirente ha richiamato	
	l'art. 55-quinquies del citato d.lgs. n. 165/2001, che costituisce norma speciale	
	e derogatoria rispetto a quella riguardante la generale risarcibilità del danno	
	all'immagine per i delitti previsti dall'art. 17, comma 30 <i>ter</i> del d.l. n.78/2009	
	non essendo richiesto, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva,	
	della ricorrenza di una fattispecie delittuosa lesiva dell'immagine.	
	Ha dedotto che il comportamento del convenuto rientra pacificamente	
	nell'ampio concetto di "modalità fraudolenta" in quanto dal contesto fattuale	
	emerge che questi simulasse artatamente la propria presenza in servizio presso	
	il luogo di lavoro, sede della missione militare all'estero, producendo una falsa	
	attestazione della presenza in servizio nel periodo considerato e risultando	
	invece in territorio italiano.	
	Tale condotta illecita avrebbe leso i principi di buon andamento, imparzialità	
	ed efficacia dell'azione amministrativa presidiati dall'art. 97 della	
	Costituzione con valenza fortemente offensiva del prestigio e della credibilità	
	sia "esterna" che "interna" delle istituzioni pubbliche, in generale, e del	
	Ministero della Difesa, in particolare.	
	Tenuto conto dei generali criteri di quantificazione del danno in via equitativa	
	di natura oggettiva (es. natura del fatto, modalità di consumazione dell'illecito,	
	entità del danno patrimoniale arrecato), soggettiva (es. ruolo rivestito	
	nell'organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente) e sociale (es.	
	diffusione della notizia), il requirente contabile ha contestato al convenuto il	

	danno all'immagine nell'importo di € 17.001,01, pari al doppio di quello	
	patrimoniale.	
	Alla luce di quanto sopra sintetizzato, la Procura regionale ha formulato la	
	richiesta risarcitoria nella misura di € 25.501,53 (€ 8.500,51 per danno	
	patrimoniale ed € 17.001,01 per danno all'immagine).	
	Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Annarita	
	Marasco e Tommaso Stefanizzo che hanno depositato memoria difensiva il	
	1° aprile 2026.	
	In punto di fatto la difesa ha preliminarmente evidenziato che la presenza in	
	Italia del Giannitrapani nel periodo in contestazione (tra il 15/12/2016 ed il	
	14/1/2017) sarebbe riconducibile all'attività di coordinamento tra le autorità	
	militari italiane e kuwaitiane in relazione alle attività addestrative che alcuni	
	piloti kuwaitiani stavano svolgendo presso la scuola di volo militare di	
	Galatina.	
	In punto di diritto i difensori del convenuto hanno negato la sussistenza di una	
	condotta dolosa non essendovi prova di una consapevole e deliberata finalità	
	di arrecare un pregiudizio erariale evidenziando che la contestazione del	
	requirente contabile non si fonda su un'autonoma e puntuale attività istruttoria	
	ma si limita a recepire in modo acritico le risultanze del procedimento penale	
	militare; procediemtno che però si è concluso non con condanna passata in	
	giudicato bensì con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta	
	prescrizione.	
	La Procura regionale avrebbe disatteso alcune circostanze fondamentali quali	
	la presenza di militari kuwaitiani a Galatina e la dichiarazione dell'autorità	
	militare kuwaitiana che aveva attestato la necessità dell'attività di	
	7	

	coordinamento del Giannitrapani nel periodo in contestazione mentre la	
	manca di un ordine di missione formalizzato non sarebbe dirimente posto	
	che le missioni frequentemente venivano richieste e autorizzate con modalità	
	informali, anche oralmente o tramite comunicazioni non protocollate, secondo	
	una prassi consolidata e conosciuta.	
	Al più si sarebbe trattato di una leggerezza procedimentale e non già di una	
	condotta espressione di una volontà dolosa: non si spiegherebbe, infatti,	
	l'utilizzo di voli di linea nominativi, la tracciabilità dei movimenti, l'accesso	
	regolare a infrastrutture militari italiane mediante la propria CMD.	
	Pertanto, se avesse fruito di normale licenza il convenuto avrebbe subito una	
	decurtazione limitata al 50% del solo ALSE – e non anche dell'indennità	
	speciale – pari, per l'intero periodo considerato, a circa € 2.700,00.	
	Non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 55 quinquies	
	D.Lgs 165/2001: il convenuto non avrebbe alterato alcun sistema di	
	rilevamento della presenza, né avrebbe utilizzato altre modalità fraudolente.	
	La predetta disposizione legislativa (art. 55 quinquies D.Lgs 165/2001), in	
	ogni caso, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame in quanto in base	
	all'art. 55 tale norma insieme alle altre - fino all'art. 55-octies - si	
	applicherebbero soltanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle	
	amministrazioni pubbliche disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II,	
	del libro V del codice civile e dalle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato	
	nell'impresa, ovverosia, all'area del pubblico impiego privatizzato; non si	
	applicano, quindi, ai rapporti di lavoro di all'articolo 2, commi 2 e 3, tra cui	
	quelli dei militari, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.	
	La difesa del convenuto ha contestato, comunque, la quantificazione del danno	
	8	

	patrimoniale, rimarcando che in ipotesi di assenza per licenza la decurtazione	
	sarebbe stata solo del 50% del ALSE (non anche dell'indennità speciale) pari,	
	per i 31 giorni in contestazione, a circa € 2.700,00.	
	Con riguardo al danno all'immagine ne ha contestato la sussistenza sia per	
	inapplicabilità del citato art. 55 quinquies D.Lgs 165/2001 e per la mancanza	
	di una sentenza penale di condanna per reati in danno della pubblica	
	amministrazione sia per l'assenza dei presupposti costitutivi non emergendo	
	alcuna conoscenza della vicenda all'esterno dell'amministrazione militare ed	
	inoltre perché nell'ambito della stessa Amministrazione, non solo non si	
	sarebbe prodotto alcun effetto di discredito, ma non si sarebbe neppure	
	determinata quella minima incrinatura del rapporto fiduciario che dovrebbe	
	costituire il nucleo essenziale del preteso "disdoro interno".	
	La difesa del convenuto ha anche contestato la quantificazione del danno	
	all'immagine basata su un inapplicabile meccanismo presuntivo e, pertanto,	
	l'arbitrarietà della quantificazione operata dalla Procura.	
	I legali di parte hanno, quindi, concluso chiedendo, in via principale, di	
	rigettare integralmente la domanda attorea e, in via subordinata, di rigettare,	
	comunque, la domanda di risarcimento del danno all'immagine, ovvero	
	rideterminarne il <i>quantum</i> , facendo ricorso, ove occorra, anche del potere	
	riduttivo.	
	Nella pubblica udienza del 22 aprile 2026 il pubblico ministero ed i difensori	
	del convenuto hanno confermato le argomentazioni e conclusioni rassegnate	
	nei rispettivi atti scritti.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato riservato per la decisione.	
	DIRITTO	
	9	

	1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura nei confronti del convenuto Giannitrapani Federico Giovanni, nella qualità di ufficiale dell'Aeronautica Militare, per il danno patrimoniale conseguente alla contestata assenza dal servizio, nascosta all'amministrazione con condotta ritenuta fraudolenta, per un periodo di trentuno giorni (dal 15 dicembre 2016 al 14 gennaio 2017), e per il danno all'immagine derivante da tale assenza illecita.	
	2. Preliminarmente si impone la verifica della normativa applicabile alla fattispecie in esame atteso che la difesa del convenuto ha sostenuto che le norme che prevedono la responsabilità per le due ipotesi di danno riguarderebbe solo i dipendenti civili dell'amministrazione con rapporto di lavoro contrattualizzato e non il personale militare.	
	L'assunto difensivo muove dal presupposto che il D.lgs. n. 165/2001 - che ha recato le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche estendendo al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti la disciplina codicistica (art. 2, comma 2) - all'art. 3, comma 1, ha mantenuto la disciplina pubblica prevista per i rispettivi ordinamenti per alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui il personale militare e ancora più espressamente all'art. 55 ha stabilito che <i>“Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.”</i>	
	Ad avviso della difesa del convenuto poiché la responsabilità amministrativa	
	10	

	per i due tipi di danno contestati dal requirente (patrimoniale e all'immagine)	
	è prevista dall'art. 55-quinquies e tale norma sarebbe applicabile, in forza di	
	quanto previsto dagli artt. 3 e 55, soltanto al personale contrattualizzato	
	andrebbe esclusa la configurabilità della responsabilità stessa in capo al	
	Giannitrapani, in quanto militare assoggettato alla disciplina prevista dal	
	proprio ordinamento.	
	L'assunto difensivo non ha fondamento.	
	La disposizione di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n.165/20021 mira a	
	tenere ferma la disciplina del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici,	
	tra cui il personale militare, recata da norme di legge specifiche evitando la	
	riconduzione della stessa nell'ambito delle regole del codice civile e della	
	contrattazione collettiva, come previsto per la generalità dei dipendenti	
	pubblici dall'art. 2, commi 2 e 3 stesso decreto legislativo.	
	Tale norma, quindi, non rileva ai fini della configurabilità anche in capo ai	
	militari della responsabilità amministrativa per danno patrimoniale e	
	all'immagine prevista dal successivo l'art. 55-quinquies.	
	Quanto previsto dall'art. 55 - sopra riportato - che qualifica come norme	
	imperative quelle recate nello stesso articolo e in quelli seguenti con	
	conseguente automatico inserimento nei rapporti di lavoro dei dipendenti	
	pubblici di cui all'art. 2, comma 2, non reca un'esplicita esclusione	
	dell'applicazione delle stesse disposizioni - in particolare l'art. 55-quinquies	
	che rileva nella presente fattispecie - nei confronti dei dipendenti pubblici i	
	cui rapporti di lavoro sono rimasti disciplinati da norme di legge, tra cui il	
	personale militare.	
	In ogni caso è dirimente considerare che, anche a voler ritenere sussistente la	
	11	

	originaria limitazione applicativa prevista dall'art. 55, tale norma è stata	
	inserita nel D.lgs n. 165/2001 dall'art art. 68, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre	
	2009, n. 150 mentre l'obbligo risarcitorio per il danno patrimoniale	
	conseguente all'assenza fraudolenta dal servizio ed il correlato obbligo	
	risarcitorio del danno all'immagine è stato previsto dall'art. 55-quinquies del	
	D. Lgs. n. 165/2001, introdotto per la prima volta dall'art. 69 del medesimo	
	D.Lgs. n. 150/2009, entrato in vigore dal 15 novembre 2009.	
	Ebbene il codice dell'ordinamento militare emanato con D.lgs. 15 marzo 2010	
	n. 66, entrato in vigore il 9 ottobre 2010, ha espressamente previsto che “ <i>Resta</i>	
	<i>ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle</i>	
	<i>amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale e</i>	
	<i>amministrativo-contabile</i> ” (art. 532, come da ultimo modificato dall'art. 3,	
	comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248).	
	In sostanza, avendo il codice dell'ordinamento militare esteso al personale	
	militare la disciplina della responsabilità amministrativo-contabile ed essendo	
	stata già prevista prima dell'entrata in vigore del codice per i dipendenti	
	pubblici una ipotesi di responsabilità amministrativa per il danno patrimoniale	
	e all'immagine collegata all'assenza fraudolenta dal servizio, è evidente che	
	anche tali ipotesi di danno erariale possono essere ammissibilmente contestate	
	al personale militare.	
	3. Superata l'eccezione preliminare della difesa del convenuto, occorre	
	valutare la sussistenza delle due poste di danno erariale di cui il requirente	
	contabile ha chiesto il risarcimento.	
	In via generale - anche in relazione alle deduzioni difensive tese a svalutare	
	gli elementi probatori acquisiti in sede penale atteso l'esito di estinzione del	

	giudizio per prescrizione del reato e la asserita assenza di autonoma attività	
	istruttoria da parte della Procura regionale - va richiamata la vigenza nel nostro	
	ordinamento del principio di “circolarità delle prove”, anche in linea con	
	l’economia dei mezzi processuali e la ragionevole durata del processo, che	
	consente al giudice contabile di valutare autonomamente le emergenze	
	documentali, anche se raccolte nel giudizio penale (cfr. da ultimo Sez. III	
	appello, 15.4.2026, n. 65). Nel giudizio di responsabilità amministrativa per	
	danno erariale, infatti, il Giudice può acquisire e valutare liberamente, nel	
	contraddittorio delle parti, atti formati in sede penale e può porre a fondamento	
	della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri	
	plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero innominate, in	
	quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti provenienti da	
	terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa;	
	i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili	
	o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i	
	chiarimenti resi dal CTU, nonché le informazioni dal medesimo assunte, le	
	risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre	
	parti), non sussistendo nell’ordinamento processuale vigente una norma di	
	chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Corte conti, Sez.	
	II appello 27 marzo 2023 n. 75; Sez. III appello 30 luglio 2024 n. 210).	
	4. Ciò premesso, reputa il collegio che gli elementi probatori acquisiti	
	nell’ambito del procedimento penale e depositati in giudizio dal requirente	
	contabile siano idonei a dimostrare la ricorrenza degli elementi della	
	responsabilità amministrativa contestata al convenuto.	
	4.1 Il danno patrimoniale è conseguente all’ingiustificata assenza dal servizio	
	13	

	nel periodo dal 15 dicembre 2016 al 14 gennaio 2017.	
	L'assunto di parte, secondo cui in tale periodo l'ufficiale avrebbe continuato	
	a svolgere l'attività di coordinamento per l'addestramento dei piloti	
	kuwaitiani presso la base di Galatina, non è minimamente dimostrato e si	
	scontra con le procedure previste dall'ordinamento militare.	
	Come riferito in sede penale dal gen. Del Bene, capo del III reparto AM da	
	cui dipendeva gerarchicamente il personale della R.A.M.I., ossia del	
	contingente italiano in Kuwait, era sempre necessaria l'autorizzazione della	
	missione affinché il comandante della R.A.M.I. (coll. Giannitrapani) potesse	
	rientrare in Italia per ragioni di servizio. Situazione verificatasi, ad esempio,	
	nel 2015 e per la quale il convenuto aveva seguito la regolare procedura,	
	ottenendo tramite telegramma il necessario ordine di missione.	
	Oltre a ciò, va rilevato che l'asserita attività di supervisione dell'attività	
	addestrativa dei piloti kuwaitiani presso la base di Galatina non è dimostrata	
	poiché l'unico accesso presso tale ente militare da parte del convenuto è	
	avvenuto in data 10 gennaio 2017 per sole due ore dalle 12 alle 14 ossia in una	
	fascia oraria normalmente dedicata alla pausa pranzo dei militari. Peraltro,	
	anche le modalità di accesso alla struttura di Galatina in tale unica giornata	
	mediante un pass ospiti mal si concilia con l'asserita attività di missione quale	
	supervisore dell'attività addestrativa dei piloti.	
	La dichiarazione del capo di stato maggiore dell'Aeronautica Kuwaitiana	
	secondo cui il convenuto sarebbe stato autorizzato e mandato da tale	
	organismo in Italia per supervisionare l'attività dei piloti del Kuwait non	
	riveste alcun valore atteso che, come si è detto, le missioni in Italia dovevano	
	essere autorizzate e ordinate dal III reparto dell'AM Italiana, come ben sapeva	

	il convenuto per aver seguito la corretta procedura nell'estate dell'anno 2015.	
	Il danno derivante dall'ingiustificata assenza in servizio in Kuwait è	
	correttamente quantificato nell'importo di € 8.500,51 comprensivo	
	dell'assegno di lungo servizio all'estero (per metà esente da IRPEF e per metà	
	esente al 50%) e dell'indennità speciale corrisposta per i 31 giorni di che	
	trattasi.	
	L'assunto difensivo secondo cui in caso di licenza il trattamento economico	
	sarebbe decurtato di soli € 2.700 (riferito soltanto alla metà dell'assegno di	
	lungo servizio) non giova al convenuto atteso che il danno è collegato proprio	
	al fatto che egli ha fruito di assegni e indennità correlate al regolare servizio	
	presso la R.A.M.I. in Kuwait che in realtà non ha svolto senza aver chiesto per	
	tale periodo alcuna licenza.	
	Circa l'elemento psicologico reputa il collegio che nella fattispecie sia	
	senz'altro configurabile la condotta dolosa contestata dalla Procura.	
	Si è già detto che il convenuto non ha formalizzato alcuna richiesta riguardante	
	l'assenza dal servizio né per l'asserita missione in Italia né per fruire di licenza	
	ordinaria ad altro titolo.	
	Si è discostato dalle normali procedure previste dall'ammirazione militare per	
	le assenze dal servizio, pure seguite regolarmente in situazioni precedenti e	
	che un ufficiale superiore, quale egli era, conosceva senz'altro.	
	A ciò deve aggiungersi, con specifica significatività, che egli ha redatto e	
	sottoscritto gli statini di servizio per i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017	
	riportando la sua presenza presso la R.A.M.I del Kuwait.	
	Si tratta di elementi probatori, tutti convergenti, nel dimostrare la coscienza e	
	l'intenzionalità della condotta del convenuto tesa a conseguire un beneficio	

	economico non spettante con conseguente danno da parte	
	dell'amministrazione di appartenenza.	
	In particolare, la circostanza da ultimo evidenziata - redazione e sottoscrizione	
	di statini di servizio con indicazione della presenza presso la R.A.M.I. - è, poi,	
	anche dirimente per sussumere tale fattispecie nell'ipotesi prevista dal citato	
	art. 55-quinquies del D. lgs n. 165/2001, ossia di quella del dipendente che	
	“attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei	
	sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”.	
	Invero, considerato che gli statini riepilogativi redatti dal convenuto erano	
	proprio utilizzati per segnalare le assenze dal servizio del militare presso la	
	R.A.M.I., è evidente che la mancata annotazione dell'assenza equivale alla	
	falsa attestazione della propria presenza, ossia una delle ipotesi previste dal	
	legislatore quale fondante l'obbligo di risarcire sia il danno patrimoniale che	
	quello all'immagine.	
	4.2 Venendo al danno all'immagine deve preliminarmente rinviarsi, per	
	motivi di sintesi, alla giurisprudenza contabile, anche di appello, che ormai	
	pacificamente afferma che <i>“l'ipotesi di danno all'immagine nei confronti</i>	
	<i>della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza</i>	
	<i>in servizio, è rimasta intatta e sopravvive alla sentenza della Corte</i>	
	<i>costituzionale n. 61 del 2020 (cfr. Sez. II App., n. 146/2020 e n. 140/2020), e</i>	
	<i>che, per l'esercizio della relativa azione, si prescinde dal presupposto della</i>	
	<i>previa condanna irrevocabile in sede penale (cfr. Sezioni riunite, ordinanza</i>	
	<i>6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018)”</i> (cfr. da ultimo Sez. II App. n.	
	71/2026).	
	Ciò premesso, nel richiamare quanto sopra evidenziato circa la condotta	
	16	

	dolosa del convenuto tesa a mascherare l'ingiustificata assenza dal servizio,	
	reputa il collegio che tale comportamento abbia ingenerato un danno	
	all'immagine dell'amministrazione militare di appartenenza per la lesione al	
	prestigio della stessa in una fattispecie in cui il disvalore del comportamento	
	è stato già valutato come tale dal legislatore con norma speciale.	
	Peraltro, anche in assenza di notizie diffuse sui canali di informazione	
	pubblica, rimane il clamore negativo della condotta, interno	
	all'amministrazione militare, conseguente alla indagine penale che ha	
	coinvolto l'ente di appartenenza e il reparto di dipendenza gerarchica (vedasi	
	acquisizioni istruttorie in fase di indagini), collegato anche alle deposizioni	
	testimoniali di diversi militari rese nell'ambito del dibattimento processuale	
	penale.	
	Con riguardo alla quantificazione del danno all'immagine, dovendosi	
	ricorrere al criterio equitativo, reputa il collegio che tenuto conto, da un lato,	
	del grado elevato di ufficiale superiore rivestito dal convenuto che gli	
	imponessa di improntare la propria condotta all'assoluto rigore ed al rispetto	
	della legittimità e delle regole e, dall'altro, della mancata diffusione della	
	notizia di tale arbitrario assenteismo all'esterno dell'amministrazione di	
	appartenenza, sia congruo individuare nell'importo di € 5.000 il danno da	
	risarcire, già ad oggi rivalutato.	
	5. In definitiva il convenuto va condannato al risarcimento del complessivo	
	danno di € 13.500,51 nei confronti del Ministero della difesa da rivalutarsi	
	per la parte del danno patrimoniale (€8.500,51) a partire dal gennaio 2017 sino	
	alla data della presente decisione, con interessi legali calcolati sulla somma	
	complessiva dalla pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo.	
	17	

